

assicurare la continuazione dell'esercizio delle filiali medesime.

Tutti questi provvedimenti che, per assoluta urgenza delle cose, dovettero essere emanati per decreto legge, sono stati già presentati in data 26 aprile 1922 al Senato per la loro conversione in legge, e appena il Senato li avrà discussi saranno portati all'esame della Camera, che potrà in quella sede ampiamente vagliarli.

In armonia alle dette provvidenze di legge, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti di sua competenza che gli onorevoli interroganti certamente conoscono e nei quali il Governo non può e non deve entrare per norma costituzionale.

Alcuni interroganti si sono particolarmente preoccupati dei danni prodotti dalla crisi della Banca italiana di sconto nel Mezzogiorno e nelle isole. Il Governo guarda con speciale affetto a quelle generose popolazioni; ma gli onorevoli interroganti comprendono benissimo che il Governo non poteva emettere speciali provvedimenti a favore di una parte degli interessi lesi dalla caduta della Banca italiana di sconto, in danno di altra parte. Nè va dimenticato che la percentuale dei crediti nel Mezzogiorno e nelle Isole è sensibilmente più bassa che nelle provincie settentrionali. Per le filiali all'estero si è provveduto col decreto 13 marzo 1922, il quale provvede alla liquidazione delle ragioni dei creditori delle Filiali all'estero in relazione con le leggi straniere.

Si è così evitato che in alcuni Stati venisse iniziata la procedura fallimentare, il che, la Camera comprenderà, sarebbe stato di grande nocimento per il prestigio del credito italiano all'estero, per la tutela dei risparmi degli emigranti, e si sarebbe anche ripercosso sui creditori all'interno, per le forti spese della procedura fallimentare.

Si domanda anche al Governo se si vorranno concedere esenzioni tributarie a quelle industrie che per effetto della caduta della Banca di Sconto si trovano in disagio.

Ora, se con ciò l'onorevole interrogante intende domandare per tali industrie speciali esenzioni tributarie, cioè una situazione privilegiata di carattere permanente dipendente da provvidenze legislative, il Governo non può aderire alla richiesta, perchè le condizioni di vita e l'andamento delle attività industriali sono essenzialmente variabili e sarebbe pericoloso sancire esoneri tributari permanenti per determinate industrie in condizioni transitorie di anormalità e di disagio.

D'altro canto le leggi vigenti provvedono adeguatamente per i casi in cui i contribuenti, siano essi privati o enti collettivi, vengano a subire minorazioni nei loro guadagni o addirittura un arresto di vita economica, autorizzando la revisione dei redditi già accertati e lo sgravio dell'imposta relativa in seguito alla presentazione di apposita domanda e a giudizio delle competenti commissioni amministrative.

Gli onorevoli interroganti domandano poi al Governo i suoi propositi per una più efficace tutela dei depositi e risparmi presso gli istituti di credito ordinari. Come la Camera saprà, numerosi studi sono stati fatti al riguardo, sono state avanzate numerose proposte e vi sono anche disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il Ministero sta ora esaminando tutto questo materiale di studio e si augura di poter presentare fra non molto al Parlamento quelle migliori proposte che, senza turbare il delicato funzionamento degli istituti di credito, valgano a maggiormente garantire i depositanti e a rafforzare sempre più il credito nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchi Giovanni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARCHI GIOVANNI. È strano che la Camera così sensibile ad ogni avvenimento del Paese, debba preoccuparsi solo dopo cinque mesi di un gran terremoto economico quale fu il crack della Banca Italiana di Sconto. La lodevole risposta del sottosegretario alle industrie mi sembra una suonata sulla quarta corda del violino; è in tono minore: qualifica che del resto io do non a caso, oggi che la terminologia italiana ha cambiato in questo affare completamente significato.

Una volta la truffa era truffa e cadeva sotto le sanzioni del Codice penale; oggi si chiama « comodato, catena », e coloro i quali si industriano in questa continua dilapidazione del pubblico erario e del pubblico risparmio, non cadono affatto sotto le sanzioni del Codice di solito tanto sollecite e severe verso gli umili rei.

A cinque mesi di distanza, noi non sappiamo ancora quale sia lo stato di attività e di passività della Banca di Sconto, e ci mancano ancora i fatti per potere illustrare intrinsecamente le cause definitive che portarono al crollo della Banca stessa.

Senza dubbio, onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte prima di ogni altra cosa a una pessima Amministrazione. Ho avuto